



# ***Circolare Informativa***

## ***n°47/2013***

# ***Scadenze CCNL SETTEMBRE***

## ***2013***



---

## **INDICE**

<b>1) Autotrasporto merci e logistica</b>	<b>pag. 3</b>
<b>2) Chimica, gomma, vetro – PMI</b>	<b>pag.4</b>
<b>3) Comunicazione – PMI</b>	<b>pag.7</b>
<b>4) Farmacie – Aziende municipalizzate</b>	<b>pag.8</b>
<b>5) Formazione professionale</b>	<b>pag.9</b>
<b>6) Legno e arredamento – Aziende industriali</b>	<b>pag.10</b>
<b>7) Metalmeccanica – PMI</b>	<b>pag.11</b>
<b>8) Servizi assistenziali UNEBA</b>	<b>pag.11</b>
<b>9) Servizi di pulizia – Aziende industriali</b>	<b>pag.12</b>
<b>10) Servizi di pulizia – PMI</b>	<b>pag.13</b>
<b>11) Studi professionali</b>	<b>pag.13</b>
<b>12) Terziario Confcommercio – Call center outbound</b>	<b>pag.14</b>

---



## 1) AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA IPOTESI DI RINNOVO 1° AGOSTO 2013

Con l'ipotesi di accordo del 1° agosto 2013 è stato rinnovato il CCNL per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, scaduto il 31 dicembre 2012.

**L'ipotesi di accordo sarà sottoscritta definitivamente a seguito dell'approvazione da parte delle assemblee dei lavoratori, che scioglieranno la riserva entro il 30 settembre 2013.**

### *Minimi tabellari*

Per effetto degli aumenti stabiliti dall'ipotesi di accordo sono previsti nuovi minimi tabellari con le seguenti decorrenze: giugno 2013, ottobre 2014 e ottobre 2015.

Si riportano in tabella i nuovi minimi a decorrere dal **1° giugno 2013:**

<b>Livello</b>	<b>Importi al 01.06.2013.</b>
Quadri	<b>2.014,93</b>
1	<b>1.891,78</b>
2	<b>1.738,03</b>
3S	<b>1.569,37</b>
3SJ	(*)
3J	<b>1.527,99</b>
4S	<b>1.452,95</b>
4J	<b>1.414,76</b>
5	<b>1.358,91</b>
6S	<b>1.294,27</b>
6J	<b>1.191,05</b>

N.B. La prima tranches di aumento (giugno 2013) assorbe integralmente l'acconto di pari importo previsto dall'accordo 5 giugno 2013 e pertanto non deve essere erogata.

### **(\*) Nuovo livello 3SJ**

Viene introdotto il livello 3SJ (*parametro 129*), allo stesso si applica la regolamentazione in materia di orario di lavoro del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue.

In tale livello saranno inserite le nuove assunzioni a tempo indeterminato o, con contratto di apprendistato professionalizzante e vi transiteranno i lavoratori in forza al 1° agosto 2013 dai livelli 3 e 4.

La permanenza massima in tale livello è 30 mesi, al termine dei quali avverrà il passaggio automatico al livello 3S (*con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo, se la scadenza del 30° mese cade nel corso del mese*).

Per tutto quanto non espressamente specificato si applica la disciplina del personale viaggiante livello 3S.

## 2) CHIMICA, GOMMA, VETRO - PMI IPOTESI DI ACCORDO 25 LUGLIO 2013

Con l'ipotesi di accordo del 25 luglio 2013, l'applicabilità del contratto viene estesa anche alle lavorazioni conto terzi del conciaro.

### Arretrati

Con riferimento al periodo gennaio-agosto 2013, ai lavoratori spetta un importo a titolo di arretrati, da corrispondersi con le seguenti modalità:

#### *Chimica-concia, e Gomma-plastica:*

- €88,00 con le competenze di settembre 2013;
- €88,00 con le competenze di ottobre 2013;
- €88,00 con le competenze di novembre 2013.

#### *Abrasivi, Ceramica e Vetro:*

- €83,00 con le competenze di settembre 2013;
- €83,00 con le competenze di ottobre 2013;
- €82,00 con le competenze di novembre 2013.

Gli importi sono comprensivi di ogni incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto, compreso il T.F.R., e coprono tutte le assenze comprese maternità, Cigo e Cigs, eccetto le aspettative, permessi ed assenze non retribuiti nonché i congedi senza trattamento economico.

### Nuovi minimi retributivi

Gli importi dei minimi di retribuzione applicabili da **gennaio 2013** sono i seguenti:

#### *Settore chimica-concia e settori accorpati*

Livelli	Minimi	Elemento aggiuntivo ad personam	Indennità di funzione
H	<b>2.400,12</b>	---	160,00
G	<b>2.275,05</b>	25,82	---
F	<b>2.073,13</b>	15,49	---
E	<b>1.864,71</b>	5,16	---
D	<b>1.745,00</b>	---	---
C	<b>1.577,17</b>	---	---
B	<b>1.432,65</b>	---	---
A	<b>1.330,69</b>	---	---

#### *Settore gomma-plastica*

Livelli	Minimi	Indennità di funzione
Q	<b>2.155,12</b>	100,00



8	2.079,27	---
7	1.914,41	---
6	1.727,32	---
5	1.613,64	---
4	1.531,62	---
3	1.476,48	---
2	1.432,57	---
1	1.313,54	---

*Settore abrasivi*

Livelli	Minimi	Elemento aggiuntivo della retribuzione
A1	2.212,31	172,00
B1	2.038,43	---
B2	1.917,66	---
C1	1.769,27	---
C2	1.731,97	---
C3	1.686,17	---
D1	1.646,50	---
D2	1.547,80	---
D3	1.514,67	---
E1	1.465,23	---
E2	1.404,62	---
E3	1.355,99	---
F	1.332,92	---

*Settore ceramica*

Livelli	Minimi	Elemento aggiuntivo della retribuzione
A1	2.165,10	77,47
B1	2.015,64	---
B2	1.900,55	---
C1	1.755,77	---
C2	1.719,95	---
C3	1.675,19	---
D1	1.634,50	---
D2	1.537,69	---
D3	1.504,47	---
E1	1.452,43	---



E2	<b>1.394,26</b>	---
E3	<b>1.358,38</b>	---
F	<b>1.319,34</b>	---

*Settore vetro meccanizzato*

<b>Livelli</b>	<b>Minimi</b>
A2	<b>2.313,59</b>
A1	<b>2.263,37</b>
B2	<b>2.087,92</b>
B1	<b>2.037,95</b>
C2	<b>1.881,11</b>
C1	<b>1.847,58</b>
D3	<b>1.804,27</b>
D2	<b>1.761,56</b>
D1	<b>1.650,15</b>
E3	<b>1.605,31</b>
E2	<b>1.573,41</b>
E1	<b>1.463,77</b>
F1	<b>1.365,04</b>

*Settori della trasformazione vetro (seconde lavorazioni)*

<b>Livelli</b>	<b>Minimi</b>
8A	<b>2.273,59</b>
8	<b>2.223,37</b>
7	<b>2.037,96</b>
6°	<b>1.881,10</b>
6	<b>1.847,58</b>
5A	<b>1.804,28</b>
5	<b>1.761,56</b>
4	<b>1.650,15</b>
3	<b>1.573,43</b>
2	<b>1.463,77</b>
1*	<b>1.365,04</b>

\*Il minimo contrattuale per il livello 1 comprende: contingenza, E.d.r. e superminimo collettivo di €5,16.

*Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche (settori non automatizzati)*

<b>Livelli</b>	<b>Minimi</b>
9°	<b>2.271,95</b>
9	<b>2.221,79</b>



8A	<b>2.051,51</b>
8	<b>2.036,55</b>
7	<b>1.847,20</b>
6	<b>1.770,44</b>
5	<b>1.657,95</b>
4	<b>1.566,13</b>
3	<b>1.494,88</b>
2	<b>1.427,46</b>
1*	<b>1.364,37</b>

\*Il minimo contrattuale per il livello 1 comprende: contingenza, E.d.r. e superminimo collettivo di €5,28.

### 3) COMUNICAZIONE - PMI IPOTESI DI ACCORDO 29 LUGLIO 2013

#### *Minimi retributivi*

Riportiamo in tabella i nuovi minimi retributivi in vigore dal **1° settembre 2013**

#### *Settore Grafico-editoriale, Informatico-servizi innovativi*

Livelli	Minimi	Contingenza	E.d.r. Confederale
Q*	<b>1.764,13</b>	541,65	10,33
1	<b>1.757,12</b>	539,99	10,33
2	<b>1.484,47</b>	533,19	10,33
3	<b>1.385,63</b>	530,40	10,33
4	<b>1.296,43</b>	528,03	10,33
5	<b>1.203,55</b>	525,48	10,33
6	<b>1.111,20</b>	523,01	10,33
7	<b>966,04</b>	519,63	10,33
8	<b>887,71</b>	517,35	10,33
9	<b>809,50</b>	515,40	10,33
10	<b>710,57</b>	512,87	10,33

\*Viene riconosciuta nella misura di €51,65 mensili ai lavoratori con qualifica di quadro in forza al 16 marzo 1993.

#### *Cartario-cartotecnico*

Livelli	Minimi	Contingenza	E.d.r. Confederale
Q	<b>1.725,00</b>	536,53	10,33
AS	<b>1.714,51</b>	536,53	10,33
A	<b>1.463,28</b>	530,50	10,33



B1	<b>1.297,46</b>	525,47	10,33
B2S	<b>1.256,08</b>	523,65	10,33
B2	<b>1.200,66</b>	523,65	10,33
C1S	<b>1.111,00</b>	520,12	10,33
C1	<b>1.055,94</b>	520,12	10,33
C2	<b>959,58</b>	517,79	10,33
C3	<b>891,56</b>	516,39	10,33
D1	<b>835,02</b>	515,27	10,33
D2	<b>765,70</b>	513,56	10,33
E	<b>690,13</b>	511,84	10,33

#### 4) **FARMACIE – AZIENDE MUNICIPALIZZATE** **IPOSTESI DI ACCORDO 22 LUGLIO 2013**

##### *Una tantum*

A copertura del periodo 1° gennaio 2011-30 giugno 2013 compete a tutto il personale in forza al 22 luglio 2013, inclusi i lavoratori a termine, un importo una tantum nelle seguenti misure, da corrisponderci nel mese di settembre 2013

<b>Livello</b>	<b>Minimi</b>
1Q	<b>1.048,00</b>
1S	<b>1.012,00</b>
1C	<b>967,00</b>
1(dopo 12 anni di servizio)	<b>900,00</b>
1(dopo 2 anni di servizio)	<b>900,00</b>
1	<b>900,00</b>
2	<b>799,00</b>
3	<b>758,00</b>
4	<b>705,00</b>
5	<b>649,00</b>
6	<b>606,00</b>

L'una tantum va corrisposta in proporzione ai mesi di effettivo servizio svolto nel periodo suddetto (1° gennaio 2011-30 giugno 2013), detraendo i periodi di assenza non retribuita.

Ai dipendenti part-time l'una tantum va corrisposta in proporzione ai mesi di effettivo lavoro ed all'orario svolto nel periodo suddetto, detraendo i periodi di assenza non retribuita.

I periodi di assenza per maternità obbligatoria sono considerati utili ai fini della maturazione dell'una tantum.

L'una tantum non è computata ai fini del t.f.r. e di ogni altra indennità indiretta e differita.

Per completezza, riportiamo di seguito **i nuovi minimi retributivi conglobati in vigore dal 1°**

Pagina 8 di 15

*Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro*

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*





**luglio 2013 previsti dall'accordo del 22 luglio 2013:**

Livello	Minimo conglobato	Indennità di funzione*	Indennità speciali*	Totale
1Q	<b>2.247,33</b>	140,00	---	<b>2.387,33</b>
1S	<b>2.170,40</b>	130,00	---	<b>2.300,40</b>
1C	<b>2.073,00</b>	130,00	---	<b>2.203,00</b>
1(dopo 12 anni di servizio)	<b>1.929,97</b>	---	130,00	<b>2.059,97</b>
1(dopo 2 anni di servizio)	<b>1.929,97</b>	---	100,00	<b>2.029,97</b>
1	<b>1.929,97</b>	---	---	<b>1.929,97</b>
2	<b>1.712,90</b>	---	---	<b>1.712,90</b>
3	<b>1.626,11</b>	---	---	<b>1.626,11</b>
4	<b>1.511,10</b>	---	---	<b>1.511,10</b>
5	<b>1.392,65</b>	---	---	<b>1.392,65</b>
6	<b>1.300,35</b>	---	---	<b>1.300,35</b>

\*Indennità da corrispondere per 14 mensilità.

N.B. Ai dipendenti in al 31 dicembre 2012, ovvero a quelli in forza fino al 22 luglio 2013 nell'ipotesi di applicazione del CCNL 13 dicembre 2007 oltre tale data, **compete un superminimo contrattuale derivante dalla differenza tra i nuovi valori retributivi e la retribuzione individuale percepita alle predette date.**

L'elemento in questione – erogato per 14 mensilità ed utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali – non è assorbibile da incrementi automatici di retribuzione, a qualsiasi titolo corrisposti, compresi gli aumenti previsti dal rinnovo in parola o da futuri CCNL; è invece assorbibile, fino a concorrenza, soltanto in caso di passaggio a livello superiore.

## 5) FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCORDO INTEGRATO 11 LUGLIO 2013

### *Minimi retributivi*

Riportiamo in tabella i nuovi minimi retributivi in vigore dal **1° settembre 2013**.

Livello	Minimi conglobato
9	<b>3.066,16</b>
8	<b>2.500,00</b>
7	<b>2.321,97</b>
6	<b>2.218,12</b>
5	<b>1.957,63</b>
4	<b>1.879,17</b>

Pagina 9 di 15

*Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro*

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*



3	<b>1.745,43</b>
2	<b>1.646,60</b>
1	<b>1.556,48</b>

Gli importi sono comprensivi dell'indennità di contingenza e dell'EDR ex Prot. 31 luglio 1992.

L'accordo stabilisce, per tutta la sua durata, la sperimentazione di una **retribuzione progressiva di accesso** per i lavoratori con età superiore ai 29 anni, assunti con contratto a tempo indeterminato, inquadrati dal 1° al 6° livello delle Aree funzionali 1, 2 e 3, ai quali può essere attribuita una retribuzione progressiva di accesso pari alle seguenti percentuali della retribuzione del livello d'inquadramento:

- 60% per il 1° anno;
- 67% dal 2° anno;
- 75% a partire dal 3° anno;
- 100% dal 4° anno.

Il requisito dell'età non si applica qualora il lavoratore sia in possesso di qualifica corrispondente all'inquadramento previsto.

La contrattazione regionale può determinare una diversa progressione, fermo restando che il lavoratore non può essere retribuito con il salario d'ingresso per più di 36 mesi.

Sono fatte salve le situazioni in atto al momento della firma dell'accordo.

La formazione minima prevista all'interno dell'orario di lavoro è di almeno 120 ore nel triennio.

#### **Elemento di garanzia retributiva**

L'accordo datato 11 luglio 2013 ha stabilito gli importi da erogare in caso di carenza di contrattazione di 2° livello relativa alla "quota economica" di cui all'art.25, co. E, al personale a tempo indeterminato va corrisposta *una tantum* nei seguenti importi:

<b>Livello</b>	<b>Importi</b>
9	<b>541,00</b>
8	<b>441,00</b>
7	<b>409,00</b>
6	<b>391,00</b>
5	<b>345,00</b>
4	<b>331,00</b>
3	<b>308,00</b>
2	<b>290,00</b>
1	<b>274,00</b>

**L'e.g.r. va riproporzionata per gli orari ridotti e può essere ripartita su più mensilità, fermo restando il saldo entro il 31 dicembre 2013.**

Sono fatte salve le contrattazioni regionali o di Ente in via di definizione migliorative dell'istituto.



**6) LEGNO E ARREDAMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI  
VERBALE DI ACCORDO 11 SETTEMBRE 2013**

*Elemento di garanzia retributiva*

Dal 1° settembre 2013 l'elemento di garanzia retributiva viene elevato ad €13,00 mensili, per 12 mensilità.

**7) METALMECCANICA - PMI  
IPOTESI DI ACCORDO 29 LUGLIO 2013**

*Arretrati*

L'accordo del 29 luglio prevede che gli aumenti definiti dal rinnovo e relativi alle retribuzioni di giugno 2013, luglio 2013 e agosto 2013 verranno erogati in un'unica soluzione con le competenze del mese di **settembre 2013**.

Si riportano, di seguito i nuovi importi dei minimi stabiliti dal contratto:

<b>Livello</b>	<b>Minimo dal 1° giugno 2013</b>	<b>Minimi dal 1° luglio 2013*</b>
9Q	<b>2.334,82</b>	<b>2.345,15</b>
9	<b>2.334,82</b>	<b>2.345,15</b>
8Q	<b>2.105,15</b>	<b>2.115,48</b>
8	<b>2.105,15</b>	<b>2.115,48</b>
7	<b>1.936,83</b>	<b>1.947,16</b>
6	<b>1.804,70</b>	<b>1.815,03</b>
5	<b>1.685,56</b>	<b>1.695,89</b>
4	<b>1.574,86</b>	<b>1.585,19</b>
3	<b>1.510,16</b>	<b>1.520,49</b>
2	<b>1.364,47</b>	<b>1.374,80</b>
1	<b>1.238,10</b>	<b>1.248,43</b>

\*A decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo in oggetto, l'E.d.r. confederale di €10,33 è conglobato nei minimi tabellari: gli importi indicati in tabella dal 1° luglio 2013 sono il risultato del conglobamento.

**8) SERVIZI ASSISTENZIALI UNEBA  
VERBALE DI ACCORDO 21 GIUGNO 2013**

*Una tantum*

Ai lavoratori in forza all'8 maggio 2013, anche a termine, a copertura del periodo 1° gennaio 2010 – 30 novembre 2012, verrà corrisposta una somma forfettaria una tantum con la retribuzione di settembre 2013, nei seguenti importi:



Livello	Importi
Q	180,00
1	169,29
2	159,64
3S	147,86
3	142,50
4S	135,00
4	130,72
5S	128,57
5	125,36
6S	122,14
6	118,93
7	110,36

N.B. I predetti importi assorbono l'i.v.c., che viene soppressa dalla firma del rinnovo.

Dall'un tantum potranno essere dedotte, fino a concorrenza, eventuali erogazioni corrisposte a titolo di anticipazione e/o acconto derivanti da accordi stipulati a livelli decentrati.

La somma forfettaria non incide su alcun istituto retributivo contrattuale, diretto o indiretto (es. T.F.R., tredicesima, quattordicesima, quota oraria ecc.) e sarà proporzionata al periodo di effettivo servizio, corrispondendo tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato (le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate come mese intero).

Per i lavoratori a tempo parziale i predetti importi verranno riproporzionati.

## 9) SERVIZI DI PULIZIA – AZIENDE INDUSTRIALI VERBALE DI ACCORDO 31 MAGGIO 2013

### Assistenza integrativa

Le parti convengono l'istituzione di una Commissione paritetica finalizzata a definire l'avvio, entro il 1° luglio 2013, della copertura sanitaria integrativa per tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla predetta data, prive di altre forme di assistenza sanitaria.

L'assistenza sanitaria avrà carattere generale, con un unico fondo per tutti gli addetti al settore, indipendentemente dall'orario contrattuale.

La contribuzione del fondo è così stabilita:

- Contributo una tantum a titolo di iscrizione, a carico dell'impresa, pari a €0,50 per ciascun lavoratore in forza al 1° luglio 2012, da versare entro settembre 2012 utilizzando un apposito conto corrente;
- Dal 1° luglio 2013, contributo mensile a carico dell'impresa nelle seguenti misure:
  - €4, per i lavoratori fino a 28 ore settimanali;
  - €6 per i lavoratori con orario superiore.

**In attesa dell'effettivo avvio del fondo, ferma la decorrenza dal 1° luglio 2013, il versamento**



**dei contributi mensili è posticipato al mese di settembre 2013.**

Il versamento sarà unico, pari ad €12 per i lavoratori fino a 28 ore settimanali ed €18 per i lavoratori con orario superiore.

**Dal mese di ottobre 2013 il versamento tornerà mensile.**

## **10) SERVIZI DI PULIZIA – PMI VERBALE DI ACCORDO 31 MAGGIO 2011**

### **Assistenza integrativa**

La contribuzione prevista dall'art.69 del CCNL con decorrenza 01/07/2013 è la seguente:

- contributo di €4,00 mensili a carico dell'impresa per i lavoratori fino a 28 ore settimanali;
- contributo di €6,00 mensili per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali.

Nell'attesa che sia completata la fase di costituzione del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, **le parti confermano che l'Istituto decorre a partire dall'01/07/2013 ed i versamenti delle quote mensili vengono posticipate al mese di settembre 2013** con il versamento unico di:

- €12,00 per i lavoratori con rapporto di lavoro fino a 28 ore settimanali;
- €18,00 per i lavoratori con rapporto di lavoro oltre le 28 ore settimanali.

Dall'01/10/2013 verranno riattivati i versamenti di cui all'art.69 del CCNL.

## **11) STUDI PROFESSIONALI ACCORDO 29 NOVEMBRE 2011 E PROTOCOLLO 21 MARZO 2012**

Dal 3 maggio 2006 sono stati unificati i CC.NN.LL. Studi professionali Cipa, Consilp e Confedertecnica.

In data 21 marzo 2012 è stato sottoscritto un protocollo aggiuntivo al CCNL Studi professionali che rinnova l'accordo del 28 gennaio 2008, per i dipendenti da laboratori di patologia clinica e dalle strutture sanitarie ambulatoriali private (*aderenti ad Anisap*).

### **Assistenza sanitaria**

L'accordo integrativo del 14 giugno 2013 prevede che dal **1° settembre 2013** la contribuzione al C.A.DI.PROF. a carico del datore di lavoro per ciascun beneficiario è pari a:

- €15,00 mensili per 12 mensilità (€14,00 fino al 31 agosto 2013), con decorrenza dal mese di iscrizione;
- €24,00 come quota di iscrizione una tantum.

La disciplina dell'una tantum contenuta nel Ccnl prevede dunque che, per ciascun nuovo dipendente iscritto alla Cadiprof, ogni datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo pari a €24,00 come quota di iscrizione.

Nell'ottica di una riduzione dei costi di gestione in relazione all'aumento del numero dei lavoratori



che vengono iscritti per la prima volta in un'unica soluzione, prevedono di riformulare la disciplina dell'una tantum nei termini che seguono.

La quota una tantum per ciascun datore di lavoro è pertanto così stabilita:

- €24,00 per i primi 50 lavoratori iscritti;
- €12,00 per i successivi lavoratori iscritti fino a 100;
- nessuna quota per i lavoratori iscritti oltre i 100.

L'importo massimo del versamento della quota una tantum per i datori di lavoro che iscrivono più di 100 lavoratori in un'unica soluzione è pertanto pari a €1.800,00.

La nuova disciplina riguarda esclusivamente il versamento dell'una tantum relativa alla prima iscrizione dei datori di lavoro e dei lavoratori: per le iscrizioni successive la quota rimane fissata in € 24,00.

Su richiesta degli interessati, può essere considerato "unico datore di lavoro" ai suddetti fini, anche un insieme di soggetti che fanno parte dello stesso gruppo di imprese; in tal caso deve essere specificatamente indicato il datore di lavoro sul quale riferire l'obbligo di pagamento dell'una tantum, calcolata sul totale dei lavoratori del gruppo di imprese.

Sempre alla C.A.DI.PROF. deve essere versata, con la dicitura EBP, la quota contrattuale globale a favore dell'Ente bilaterale nazionale (EBIPRO) e degli Enti bilaterali regionali, ove costituiti, nella misura di €4,00 (€2,00 a carico del datore di lavoro e €2 a carico del lavoratore), per 12 mensilità.

Detto versamento - dovuto per i tutte le tipologie di lavoratori subordinati - decorre dal mese di iscrizione.

Pertanto, la somma complessiva da versare per ogni dipendente tramite modello F24, con il codice di riferimento ASSP, è pari ad 17,00 (€18,00, dal 1° ottobre 2011 ed €19,00, dal 1° settembre 2013).

Il contributo da versare alla Cassa - obbligatorio per espressa previsione contrattuale - costituisce parte integrante del trattamento economico in quanto sostitutivo dell'aumento contrattuale altrimenti maturato.

## 12) TERZIARIO CONFCOMMERCIO – CALL CENTER OUTBOUND ACCORDO 22 LUGLIO 2013

Il contratto si applica al “Collaboratore telefonico” operante nelle aziende aderenti ad Assocall che applicano ai dipendenti il CCNL Terziario, distribuzione e servizi Confcommercio.

### **Corrispettivo**

Il corrispettivo del Collaboratore è composto dalla somma tra indennità economiche obbligatorie e indennità economiche suppletive.

Nello specifico:

- **Indennità economiche obbligatorie:**
  - **indennità mensile di garanzia:** è stabilita nella misura minima mensile di €450,00 al





collaboratore che realizzi un numero di contratti utili non inferiore a 900. Laddove il numero di contratti utili sia inferiore al minimo predetto, il corrispettivo dell'indennità mensile di garanzia andrà riparametrato al numero dei contratti utili realizzati nel periodo;

- **indennità variabile di progetto:** viene riconosciuta su tutti i “*contratti positivi*” realizzati dal Collaboratore durante la vigenza del contratto. La quantificazione economica della parte variabile dovrà essere determinata obbligatoriamente nel contratto individuale;
- **Indennità economiche suppletive:** sono le indennità integrative ad esempio: l'indennità di frequenza, bonus volume ecc.

Gli importi sono da ritenersi al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente, escluse quelle a carico del committente.

Cordiali saluti

*Cafasso & Figli*  
*Circolari e News del Lavoro*